



**La presente CONVENZIONE**

**tra le sedi di**

**Chieri, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Poirino, Santena-Cambiano, Trofarello e Villastellone**

si pone come strumento di modifica della Convenzione tra le sedi di Chieri, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Poirino, Santena-Cambiano e Villastellone già approvata in data 16-6-2022 e integrata il 10 giugno 2024.

-----

Premesso che la finalità dell'UNITRE, attraverso le proprie sedi locali associate, sono quelle di contribuire alla formazione culturale, sociale delle persone nell'ottica di una formazione permanente e di un invecchiamento attivo (Art. 2 dello Statuto Nazionale).

Ritenuto che sul territorio su cui insistono le sedi sopra elencate sono disponibili attività, proposte educative, formative e ricreative assai articolate.

Considerato che la messa in comune di tali attività e proposte può favorire lo scambio e l'integrazione tra le sedi ed i loro associati (Art. 2 comma 4 dello Statuto Nazionale) per una maggiore e più variegata offerta formativa.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

Art.1 - Gli associati iscritti presso una delle Sedi sopra elencate hanno la possibilità, dietro presentazione della tessera valida per l'annualità in corso, di accedere alle seguenti attività proposte dalle altre Sedi Convenzionate:

- Conferenze e Incontri
- Corsi e Laboratori
- Eventi culturali e Viaggi

Le attività che comportino il versamento di un contributo, seguiranno le regole della sede erogante. Non sarà quindi necessario pagare una nuova quota associativa.

Art.2 - Le iscrizioni a: Corsi e Laboratori, Cicli e Incontri, Eventi culturali e Viaggi osserveranno il calendario della sede erogante, con diritto di prelazione per gli associati della sede stessa.

Art. 3 - La copertura infortuni e RC, garantita ad ogni associato dalla polizza stipulata con la compagnia Assicuratrice della sede d'iscrizione, deve avere piena validità in tutte le sedi convenzionate, fermo restando che ogni sede è tenuta a comunicare alla propria Compagnia la stipula della presente convenzione.

Art. 4 - La presente convenzione ha la durata triennale salvo disdetta scritta. Le disdette e le eventuali richieste di modifica dovranno pervenire in forma scritta alle Sedi Convenzionate entro il 30 maggio di ogni anno. Le

variazioni saranno convalidate nel corso della verifica collegiale che sarà convocata entro il successivo 30 giugno.

Art. 5 - Le attività congiunte saranno organizzate e gestite in modo collaborativo e spontaneo, privilegiando la flessibilità e l'assenza di procedure formali

Art. 6 - Ciascuna sede si impegna a informare i propri associati della presente convenzione e di far loro conoscere i programmi delle altre associazioni.

Art. 7 - Le Parti dichiarano di accettare le condizioni previste dalla presente convenzione, che si impegnano a rispettare integralmente.

Chieri, 4 settembre 2025

Donatella Rizzi Unitre Chieri

*Donatella Rizzi* per Unitre di Pino Torinese  
Carola Antonietta per Unitre Villastellone  
Isabella Gole per Unitre di Poirino

*Paolo Raspatti* - UNITRE PESETTO

*Francesco Bozzolini* Unitre Santena Cambano

*Valter Scallyhe* Unitre Trofarello